

REGOLAMENTO (CE) N. 173/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per quanto riguarda la proroga del programma PEACE e la concessione di nuovi stanziamenti d'impegno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾, nel quadro dell'obiettivo 1 è istituito per il periodo 2000-2004 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.
- (2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di allineare gli interventi nell'ambito del programma PEACE e del Fondo internazionale per l'Irlanda con quelli previsti dagli altri programmi dei Fondi strutturali che giungono a scadenza nel 2006, anche per quanto riguarda le incidenze finanziarie.
- (3) Il consolidamento del processo di pace nell'Irlanda del Nord, al quale il programma PEACE ha finora apportato

un contributo originale ed essenziale, richiede il mantenimento del sostegno finanziario della Comunità alle regioni interessate e, di conseguenza, la proroga del programma PEACE per altri due anni.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1260/1999 affinché la durata di attuazione del programma PEACE sia prorogata di due anni, venendo così a coincidere con il periodo di programmazione stabilito nell'ambito dei Fondi strutturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2006 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda, per sostenere il processo di pace.»
- 2) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ Parere conforme dell'11 gennaio 2005 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).